

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 178/2020/R/EEL - SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE - MODIFICHE TRANSITORIE ALLA REGOLAZIONE PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19 E DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA

Premessa

Con il Documento per la Consultazione 178/2020/R/eel (di seguito: il Documento), l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito alle misure necessarie per tener conto degli effetti sulla regolazione applicabile alla predisposizione e approvazione dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G della impreveduta, drammatica emergenza sanitaria attualmente ancora in corso che avrà impatti non ancora del tutto visibili sull'economia Italiana e sulla società in generale.

A2A accoglie positivamente tale Documento dato che in esso si delineano interventi, di natura transitoria, mirati ad alcuni aspetti operativo-procedimentali maggiormente esposti all'impatto dell'emergenza, così da garantire una maggiore flessibilità allo schema regolatorio predefinito senza stravolgerne i connotati essenziali.

Tuttavia, come evidenziato anche nelle premesse del documento, l'emergenza sanitaria in corso non esaurirà i suoi effetti negativi nel breve termine, ma modificherà sensibilmente – e lo sta già facendo – anche i comportamenti dei singoli individui, con impatti in ogni aspetto della vita sociale ed economica del Paese che non possono non coinvolgere anche la specifica attività di sostituzione dei misuratori dell'energia elettrica, specie quando questa preveda l'accesso, con tutte le precauzioni del caso e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari stabiliti, presso le abitazioni.

Di conseguenza, si ritiene opportuno assumere sin da ora un'ottica almeno di medio periodo così da rendere il quadro regolatorio applicabile a tale attività maggiormente coerente con la situazione fattuale con cui gli operatori dovranno confrontarsi almeno nei prossimi 3 anni e, comunque, fino all'individuazione di un vaccino o di trattamenti realmente efficaci. Le osservazioni presentate nei successivi paragrafi terranno conto di quanto appena rappresentato.

Si ritiene, infine, opportuno cogliere l'occasione della consultazione in oggetto, e della successiva, eventuale, modifica delle Direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) (Allegato A alla delibera 306/2019/R/eel, di seguito Direttive), per definire puntualmente la metodologia che sarà adottata per il “raccordo tariffario” tra il regime pre-PMS2 e quello post-PMS2 degli asset pre-PMS2 interessati e chiarire la modalità con cui gli stessi saranno gestiti nell'ambito della Matrice IQL.

Deroga al criterio di “messa a regime” dei comuni e dei territori significativamente rilevanti (S1-S3)

A2A condivide la proposta di prevedere una deroga del criterio di messa a regime di delle cabine MT/BT rientranti in un territorio significativamente rilevante e ulteriori rispetto alla prima cabina messa a regime nello stesso territorio a seguito dell'installazione presso un pod alimentato da quest'ultima di un misuratore 2G.

Un termine meno stringente di quello attualmente previsto (i.e. 6-8 mesi in base alla numerosità dei POD compresi in tale territorio) può essere funzionale a una migliore programmazione dei lavori necessari per la messa a servizio delle cabine MT/BT e

sarebbe coerente con il possibile rallentamento, transitorio, nelle attività di sostituzione dei misuratori alimentati dalle stesse.

Per le motivazioni ricordate in premessa, infine, si ritiene opportuno prevedere che tale deroga abbia efficacia anche per l'anno 2021 ed eventualmente 2022..

Modifiche transitorie alla predisposizione dei Piani di dettaglio della fase massiva (S4)

A2A condivide le proposte avanzate dall'Autorità in materia di predisposizione e pubblicazione dei Piani di Dettaglio della Fase Massiva (PDFM) che prevedono una maggiore chiarezza, a favore dei clienti finali, in merito al fatto che le previsioni contenute dei PDFM ex-ante siano da considerare indicative, essendo le stesse basate – in ogni caso – su assunzioni elaborate in fase di definizione del PMS2 e su ipotesi operative che tengono conto degli elementi noti che caratterizzano un determinato territorio e delle variabili ambientali che realisticamente ci si attende nel momento dell'intervento.

Si valuta positivamente anche la non applicazione, per un periodo transitorio, delle sanzioni previste per la mancata o ritardata pubblicazione dei PDFM, dato che nelle condizioni attuali – e del futuro a breve termine – potrebbe non essere raro un repentino cambiamento delle variabili ambientali del territorio interessato al cambio il cui recepimento nel PDFM, che andrebbe evidentemente a favore dei clienti finali che in questo modo godrebbero di una informazione quanto più precisa possibile, potrebbe causarne la pubblicazione ritardata rispetto alle scadenze previste dalla regolazione vigente. Infine, la non applicazione delle penali potrebbe stimolare l'adozione di PDFM con una maggiore granularità temporale.

Sospensione per il 2020 delle penalità previste in caso di avanzamento inferiore alla previsione formulata nel PMS2 e aggiornamento del PMS2 (S5-S6)

A2A ritiene opportuno prevedere che la verifica di avanzamento del Piano e l'applicazione delle eventuali penalità previste in caso di avanzamento inferiore alle previsioni formulate nel piano sia svolta considerando in via cumulata i quantitativi effettivamente registrati nel primo triennio di vigenza del Piano rispetto a quanto programmato nello stesso periodo. La percentuale limite per l'applicazione delle penalità, in questo caso, potrebbe essere data dalla media ponderata dei quantitativi previsti per ciascun anno e la percentuale di avanzamento valida per l'anno stesso.

Ciò permetterebbe di bilanciare efficacemente le esigenze sia dei distributori, che dovranno operare in uno scenario caratterizzato da un forte mutamento dei comportamenti degli individui e con procedure operative più stringenti al fine di garantire la piena sicurezza dei propri operatori e dei cittadini interessati dall'attività, che degli utenti dato che il quadro regolatorio, predisposto anche a loro tutela, non viene modificato in modo sostanziale, mantenendone intatta la capacità di stimolare il distributore ad operare in modo efficace, ma posticipandone gli effetti per tener conto di una situazione oggettivamente eccezionale che nel medio termine ha impatti sull'operatività del distributore (che è comunque stimolato a rispettare il proprio obiettivo nel breve/medio termine).

Penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G (S7)

A2A concorda con la proposta dell'Autorità di intensificare il monitoraggio delle performance del principale distributore di energia elettrica italiano, nonché l'unico ad essere arrivato alla soglia oltre la quale si applica il meccanismo di penalizzazione, e di rinviare la valutazione sulla effettiva necessità di disposizioni speciali per il 2020 in materia.

Applicazione della “matrice *Information Quality Incentive*” per l'anno 2020 (S8)

Coerentemente con quanto rappresentato nel precedente paragrafo dedicato al meccanismo di penalizzazione in caso di mancato avanzamento del piano, anche nel caso della Matrice IQI si ritiene opportuno procedere alla sua applicazione su base cumulata al termine del primo triennio di vigenza del Piano.

In questo caso, il costo unitario effettivo e il costo unitario previsto ivi considerati saranno pari alla media ponderata dei costi unitari effettivi e previsti di ciascuno dei 3 anni considerati.

Anche in questo caso, tale soluzione sarebbe un giusto bilanciamento delle esigenze degli operatori e dei clienti alla luce della situazione straordinaria attuale. Difatti, sinergicamente al meccanismo di penalizzazione per il mancato avanzamento del Piano – che si concentra sulla dimensione dell'efficacia – anche per il meccanismo della Matrice IQI – che si concentra sulla dimensione dell'efficienza – il quadro regolatorio non verrebbe modificato in modo sostanziale e rimarrebbe del tutto intatto lo stimolo fornito da tale meccanismo all'operatore, posticipandone gli effetti per tener conto di una situazione oggettivamente eccezionale.

Osservazioni sulla modalità di raccordo dei metodi di riconoscimento tariffario applicati ad asset della misura nel periodo pre-PMS2 e in quello post-PMS2

A2A ritiene opportuno cogliere l'occasione presentata dalla consultazione in oggetto per chiarire ulteriormente le modalità adottate per il riconoscimento tariffario degli investimenti relativi ad asset della misura BT esistenti al momento dell'avvio del Piano.

Come noto, infatti, l'attuale quadro regolatorio prevede che gli *“Investimenti funzionali al PMS2 eseguiti prima dell'anno t sono specificati e opportunamente dettagliati nel PMS2. Convenzionalmente, tali spese sono attribuite all'anno t.”* Inoltre, una volta approvato e avviato il Piano, gli investimenti funzionali alla realizzazione dello stesso sono riconosciuti con il metodo di cui alle Direttive che prevedono, in massima sintesi, il riconoscimento dell'ammontare dell'investimento effettivo al netto del risultato della Matrice IQI e dei vincoli ai quantitativi riconosciuti determinati dal Piano Convenzionale.

D'altra parte, per quanto riguarda gli *smart meter* 2G installati prima dell'avvio del PMS2, il TIME attualmente vigente prevede un *cap* agli investimenti riconoscibili in tariffa.

Al fine di garantire un corretto raccordo tra i 2 metodi, si ritiene opportuno operare come segue:

- Considerare il valore lordo dell'investimento effettivo comunicato dalla società nell'ambito delle raccolte dati RAB EE (i.e. senza applicazione del cap, se applicabile)
- Considerare gli ammortamenti già riconosciuti in tariffa per tali investimenti

- Procedere al calcolo della rata costante annua generata da tali investimenti considerando il valore effettivo dell'investimento al netto delle quote di ammortamento già riconosciute in tariffa.
- Nell'abito dell'applicazione della Matrice IQI tali investimenti saranno considerati formalmente al loro costo effettivo (i.e. senza applicazione del cap, se applicabile) e avranno, come "controparte" un costo unitario previsto calibrato per tener conto che si tratta di interventi di normale gestione d'utenza e, di conseguenza, con un costo unitario maggiore.

La *ratio* della proposta è quella di evitare differenze di trattamento per *asset* che, in ogni caso, sono considerati funzionali al Piano (e che quindi non avrebbe senso trattare in modo difforme, considerando, ad esempio, il valore degli investimenti pre-piano con l'applicazione del cap quando, se fossero stati realizzati all'interno del Piano cui pure sono funzionali e formalmente inseriti, sarebbero stati considerati al loro valore effettivo, al netto dell'applicazione della Matrice IQI).

In alternativa, qualora tali investimenti fossero considerati solo formalmente da includere nel piano per questioni di omogeneità di rappresentazione ma che non fossero effettivamente funzionali allo stesso, si ritiene corretto continuare ad applicare la metodologia tariffaria "ordinaria".